

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

DETERMINA GENERALE N. 382

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N° 86 del 09-10-2018

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA'

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO:

- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n.448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;
- l'art 2, comma 2 del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie residenti nel territorio dello Stato o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;
- la Circolare emanata dall'INPS, n. 35 del 9/03/2010, con la quale comunica che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 del 2007, la suindicata "carta di soggiorno" di cui art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è

stata sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, rilasciato a tempo indeterminato;

- l'art. 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i. comma 3, che testualmente recita:” qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale”;

- **VISTA** l'istanza presentata prot. **12048 del 09.10.2018** come evincesi dall'allegato “A” intesa ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno di maternità, previsto dalla succitata normativa;

- **PRESO** atto dell'istruttoria condotta sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegata all'istanza summenzionata, dalla quale risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche, rientra all'interno della “soglia del diritto” stabilito dalle vigenti norme;

- **VERIFICATO**, pertanto che in capo al richiedente l'assegno in parola, sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il richiesto beneficio;

- **VISTO** l'allegato “A”, dal quale risulta il nominativo avente diritto alla erogazione cui provvederà l'INPS;

- **RITENUTO**, pertanto, di poter concedere, per l'anno **2018**, l'assegno de quo al soggetto di cui all'allegata distinta;

- **PRESO** atto del vigente Statuto Comunale;

- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgv. 267/2000 nonché il Decreto Sindacale prot. 5946 del 28.08.2015 e ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) Di concedere, ai sensi della normativa in premessa citata, a favore del soggetto beneficiario elencato nell'allegato “A” che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno di maternità per ogni figlio nato nell'anno **2018** nell'importo a fianco indicato.

2) Di dare atto che per motivi di riservatezza (legge di tutela della privacy e dei dati personali L.196/2003) i dati del beneficiario viene omissso nel presente atto ma saranno comunicati all'Inps di L'Aquila.

3) Di trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di L'Aquila tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo.

4) Di comunicare il presente provvedimento al beneficiario richiamando l'attenzione dello stesso sull'obbligo di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE).

5) Di dare atto, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio.

Il Responsabile del procedimento

F.to

Il Responsabile

dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 09-10-2018
pubblicazione n. 1078
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 09-10-2018

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 09-10-2018

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci